

3.10. *Articolo 18*

Modificare come segue

«3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni annuali degli Stati membri, una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro il 1° giugno 2005.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2001 un documento in cui valuta fino a che punto la nuova procedura operativa e la sua

attuazione da parte degli Stati membri rispondono agli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati.»

3.11. *Articolo 19*

Aggiungere quanto segue

«Le organizzazioni non governative, le associazioni di rifugiati e le parti sociali partecipano ai lavori del Comitato in qualità di osservatori. Il CES viene consultato dal Comitato non potendo, per ragioni di comitatologia, esservi rappresentato.»

Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori»

(2000/C 168/08)

Il Consiglio, in data 29 febbraio 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Hornung-Draus, in data 11 aprile 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 aprile 2000, nel corso della 372ª sessione plenaria, con 111 voti favorevoli, 0 voto contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La cittadinanza dell'Unione europea, conformemente all'art. 18 del Trattato, garantisce a ciascun cittadino di uno Stato membro il diritto di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi. Tuttavia tale diritto fondamentale viene limitato da una serie di inconvenienti e difficoltà che ostacolano la mobilità di quanti desiderano accedere alle possibilità di formazione esistenti in uno Stato membro diverso da quello d'origine.

1.2. La libera circolazione delle persone riguarda i lavoratori salariati ed autonomi, e quindi anche gli insegnanti ed i formatori. Tale libertà deve tuttavia valere anche per quanti desiderino iniziare o continuare attività di studio, di formazione o di volontariato — nella maggior parte dei casi estranee

all'attività professionale — in un paese dell'Unione diverso dal proprio. Se costoro decidono di soggiornare in un altro Stato della Comunità, al di fuori o nell'ambito di un programma comunitario, la Comunità deve fare il possibile per smantellare tutti gli ostacoli amministrativi che possono frapporsi.

Il Comitato appoggia pertanto senza riserve l'obiettivo perseguito dalla raccomandazione — che lancia il segnale giusto ai cittadini europei alla vigilia dell'ampliamento di un'Unione europea che allo scopo di rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione dell'economia — come deciso in occasione del vertice straordinario di Lisbona⁽¹⁾ — si sta preparando al passaggio alla società dell'informazione e delle conoscenze.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.4.2000.

1.3. La promozione della mobilità transfrontaliera svolge un ruolo particolare nel contesto della creazione di una società europea delle conoscenze. Poter praticare la mobilità su ampia scala e senza ostacoli di sorta è una delle premesse per realizzare l'integrazione europea nel senso di un'Europa dei cittadini e per rafforzare la capacità concorrenziale a livello internazionale. Inoltre la diffusione di «competenze europee» sta divenendo in misura crescente un importante criterio per la qualità e l'interesse delle attività di formazione professionale e di istruzione. Gli operatori del settore dell'istruzione debbono stimolare maggiormente, nell'Unione europea, qualifiche europee come le conoscenze linguistiche, la conoscenza dei diversi sistemi politici, giuridici, sociali ed economici esistenti in Europa e la capacità di comprendere il modo di vita dei vicini europei. I sistemi nazionali di istruzione debbono orientarsi all'evoluzione ed alle esigenze europee, e necessitano una «capacità europea» che ne comporti la permeabilità e la trasparenza, nell'interesse dei cittadini dell'Unione.

1.4. Un elemento importante, per realizzare la mobilità, è dato anche dalla politica globale dell'informazione, che deve venir praticata sia dalla Commissione che dagli Stati membri in maniera attiva ed audace: le persone che intendono praticare la mobilità o che sono interessate da tali possibilità hanno spesso difficoltà ad apprendere quali opportunità siano disponibili per poter trarre vantaggio da una permanenza all'estero in termini di formazione o perfezionamento professionale. Senza un'informazione diffusa, finalizzata e comprensibile per tutti, che sia disponibile negli istituti scolastici, nelle scuole professionali, negli uffici del lavoro, nelle università, in tutti gli altri istituti di insegnamento e nelle imprese, la mobilità resterà il privilegio di fortunati i cui insegnanti o formatori hanno dato prova di particolare impegno. In tale contesto il CES propone di esaminare — a medio termine — in che misura potrebbe essere logico reintrodurre un sostegno individuale finalizzato per quanti intendono profittare delle possibilità di mobilità, con misure simili a quelle che ad esempio già da tempo esistono nel settore della ricerca. Si potrebbero utilizzare a tale scopo le esperienze della penultima generazione dei programmi europei di formazione, ad esempio Petra o Lingua, nel contesto dei quali già esistevano — e venivano utilizzate a fondo — possibilità individuali di sostegno di tal fatta.

1.5. La conoscenza delle lingue straniere ha un'importanza cruciale per le possibilità individuali di trovare un'occupazione, per la capacità concorrenziale delle imprese e per l'economia europea nel suo complesso. Per i cittadini europei una maggior mobilità nell'Unione incrementerebbe anche le possibilità di apprendere lingue straniere. Allo stesso tempo, tuttavia, proprio le carenti conoscenze linguistiche rappresentano un notevole ostacolo alla mobilità. Il Comitato esprime quindi soddisfazione per l'iniziativa della Commissione che ha dichiarato il 2001 «anno europeo delle lingue», con l'obiettivo esplicito di mostrare al maggior numero possibile di persone quali siano i vantaggi della conoscenza delle lingue straniere. Accanto allo sviluppo personale ed alla comprensione per le altre culture, va sottolineata in tale contesto l'importanza delle conoscenze linguistiche in termini di prospettive occupazionali individuali, che le permanenze all'estero per seguire corsi di formazione o di perfezionamento professionale non possono che migliorare.

2. La proposta di raccomandazione della Commissione

2.1. Il documento in esame si suddivide in raccomandazioni generali, destinate a tutti i gruppi di persone, e raccomandazioni specifiche, destinate a studenti, persone in fase di formazione, giovani che svolgono attività di volontariato, insegnanti e formatori.

2.2. Grazie all'esperienza raccolta mediante programmi di formazione ed istruzione comunitari quali Petra, Comett, Leonardo da Vinci e Socrates, nonché alle iniziative comunitarie del FSE nel settore delle risorse umane, la Commissione ha presentato già nel 1996 il proprio libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale», nel quale si rileva che la diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, ai giovani che svolgono attività di volontariato, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce un ostacolo alla mobilità. La raccomandazione in esame poggia su tale documento, ma esclude, a differenza del libro verde, l'intera problematica del settore della ricerca, ed è invece incentrata sui settori dell'istruzione generale e della formazione professionale.

3. Osservazioni

3.1. Osservazioni di carattere generale

3.1.1. La proposta di raccomandazione invita gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione degli studenti, dei giovani che svolgono attività di volontariato, delle persone in fase di formazione, degli insegnanti e dei formatori che ancora sussistono, malgrado l'acquis comunitario.

3.1.2. Vanno inoltre adottate misure affinché i cittadini dei paesi terzi che risiedono in modo permanente nella Comunità possano beneficiare delle disposizioni dell'acquis comunitario in materia di libera circolazione e parità di trattamento, come pure di quelle della raccomandazione. Gli Stati membri devono accordare ai cittadini dei paesi terzi che risiedono in modo permanente nell'Unione il medesimo trattamento riservato ai cittadini della Comunità che nell'ambito di un programma comunitario effettuano studi o svolgono un periodo di formazione, un'attività di volontariato, di insegnamento o di formazione.

Il Comitato esprime soddisfazione per l'accento posto dalla raccomandazione sulla problematica dei paesi terzi. Si tratta di un segnale positivo per tali paesi, soprattutto nella fase che precede l'ampliamento, sullo sfondo della conferenza intergovernativa attualmente in corso. Per poter costruire un'Unione ampliata ma in grado di funzionare, i cittadini dei paesi candidati debbono poter effettuare esperienze nell'Unione europea. Tale possibilità già esiste nell'ambito della strategia di pre-adesione per i paesi candidati, in base agli accordi europei conclusi con tali paesi. Vanno utilizzati maggiormente soprattutto i programmi di studio del Cedefop — nell'ambito del programma Leonardo — per sviluppare e favorire i contatti e la cooperazione con gli Stati che intendono in futuro far parte dell'Unione.

3.1.3. Inoltre gli Stati membri dovrebbero ove possibile favorire ed integrare nelle proprie politiche nazionali gli aspetti della mobilità transfrontaliera, a favore dei destinatari della raccomandazione della Commissione. È particolarmente importante in tale contesto che siano utilizzate le esperienze sinora raccolte nell'ambito della cooperazione transnazionale dei programmi comunitari — non ha alcun senso continuare ad inventare l'acqua calda per ritrovarsi continuamente di fronte ai medesimi problemi.

3.1.4. La portata della raccomandazione in esame — a parere del Comitato — non figura a sufficienza nelle proposte della Commissione. Si tratta non soltanto degli aspetti relativi al riconoscimento delle esperienze effettuate all'estero nel corso della formazione, ma di questioni fondamentali che riguardano ad esempio il diritto di soggiorno ed i sistemi di sicurezza sociale, nonché il diritto del lavoro, la legislazione in materia di sicurezza sociale e la normativa fiscale. La quantità di dettagli problematici, le diverse competenze e la carenza in termini di competenza globale dell'Unione, ad esempio nel settore della politica fiscale, non permettono alcuna soluzione a breve termine dei casi specifici allo scopo di smantellare gli attuali ostacoli alla mobilità. Il Comitato ha recentemente elaborato un parere dettagliato nel quale prende posizione proprio nei confronti della tematica della modernizzazione della sicurezza sociale.

3.1.5. La proposta di raccomandazione si rivolge ad un ampio ambito di destinatari, il che risulta in linea di massima positivo. Va tuttavia tenuto presente che tra i singoli gruppi interessati sussistono differenze notevoli, che necessiterebbero in realtà una trattazione specifica. È un peccato che non vengano avanzate proposte specifiche più approfondite e finalizzate ai vari gruppi. L'aver conglobato in un tutto unico problematiche specifiche diverse rende la proposta di raccomandazione estremamente astratta. Il Comitato teme che la raccomandazione della Commissione rischi di non avere pressoché alcun effetto sul breve termine: gli ostacoli alla mobilità elencati hanno infatti cause troppo eterogenee. Il Comitato inoltre si rammarica che sia stato escluso l'intero settore della ricerca e chiede alla Commissione di presentare al più presto una proposta analoga riguardante la ricerca in Europa, poiché in tale settore si registra già ora una mobilità molto più avanzata e sarebbe opportuno trarre vantaggio di tali esperienze.

3.1.6. Sarebbe opportuno, ed auspicabile, che la raccomandazione riesca sul medio periodo ad integrare in misura crescente — nel senso di un «mobility mainstreaming» — la tematica della mobilità degli studenti a tutte le politiche pertinenti dell'Unione europea. In tal modo ci si potrebbe avvicinare in misura molto maggiore all'obiettivo dello «spazio europeo della formazione».

3.2. Osservazioni di carattere specifico

3.2.1. Raccomandazioni di carattere generale

3.2.1.1. Il Comitato sostiene espressamente la raccomandazione agli Stati membri di adottare misure appropriate per incoraggiare la mobilità delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di

formazione, un'attività di volontariato, di insegnamento o di formazione nell'ambito dei programmi comunitari o, al di fuori di questi.

3.2.1.2. Gli ostacoli che incontrano tali persone tuttavia non sono sempre e soltanto di natura finanziaria. Accanto agli ostacoli amministrativi esistono spesso anche barriere linguistiche o culturali che trattengono quanti potrebbero recarsi al di fuori dei propri confini nazionali. Il Comitato chiede di conseguenza che venga offerto un maggior sostegno all'insegnamento delle lingue straniere. Tale insegnamento va sviluppato nell'ambito del sistema scolastico — eventualmente anche nelle scuole elementari e materne — ma anche nel settore della formazione professionale. L'anno europeo delle lingue, previsto per il 2001, potrebbe risultare un'eccellente occasione per favorire progetti pilota in tale settore. Anche il sostegno delle competenze interculturali rappresenta un fattore chiave per agevolare la mobilità. Chi ha maggiori conoscenze sulle altre culture è anche più interessato a conoscerle meglio. Sembra inoltre logico fornire anche un sostegno specifico alla mobilità nei settori ed attività innovative: ciò potrebbe introdurre una sana concorrenza tra sistemi diversi, e a lungo termine i cittadini potrebbero profittare dell'intero ventaglio di offerte di formazione esistente sul piano europeo.

3.2.1.3. La possibilità di far valere nel proprio paese le conoscenze e le qualifiche conseguite all'estero costituisce un fattore importante. Per ottenere una reale qualificazione aggiuntiva da un soggiorno all'estero, che sia vantaggiosa anche nel corso dell'ulteriore vita professionale dell'interessato è importante favorire la trasparenza tra i diversi sistemi di insegnamento dell'Unione. A tale scopo il Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone (presieduto da Simone Veil) ha proposto di istituire un forum, od osservatorio, per avvalersi delle esperienze nazionali ed anche per sorvegliare l'evoluzione delle qualifiche e dei diplomi, facilitando la diffusione dell'informazione e preparando degli standard atti a favorire la trasparenza ed il riconoscimento reciproco. Nell'istruzione superiore tale processo si trova già in una fase avanzata, il che vale anche per la formazione professionale. Con l'introduzione dell'Europass «formazione professionale» è stato infatti possibile compiere un significativo passo in avanti. Il Comitato chiede di concretizzare le conoscenze e le proposte attualmente elaborate nel contesto del foro europeo sulla trasparenza dalla Commissione, dal Cedefop e dagli esperti nazionali in materia di istruzione. Per progredire saranno necessarie la trasparenza e la coesione, accompagnate dal rispetto per le diversità nazionali e professionali. In effetti più aumenterà la trasparenza dei diversi sistemi d'insegnamento più rapidamente l'Unione potrà progredire, ove questo sia fattibile, verso il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche. Realizzare questa meta finale eliminerebbe un freno significativo alla libera circolazione dei cittadini nell'Unione.

3.2.1.4. L'invito ad adottare misure adeguate affinché quanti sono interessati dalla raccomandazione possano godere dei medesimi vantaggi riservati ai cittadini del paese che li accoglie è in fondo giustificata, ma una tale formulazione necessita alcune precisazioni. Si deve assolutamente evitare che se ne possa dedurre un obbligo generale, per gli Stati membri, a fornire prestazioni sociali particolari. Ciò riguarda in particolare sussidi quali gli aiuti in materia di alloggi, che nella maggior parte degli Stati membri spettano solamente ad una ridotta

fascia di aventi diritto, dopo averne attentamente controllato la situazione finanziaria. Il testo in esame intende probabilmente fare riferimento alle varie facilitazioni che gli studenti e le persone in fase di formazione ottengono grazie al loro particolare status, il quale deve di solito venir dimostrato mediante un tesserino particolare loro riservato. A tal scopo il Comitato suggerisce di introdurre su scala europea un tesserino comunitario uniforme, destinato agli studenti ed alle persone in fase di formazione, che possa venir ottenuto da chiunque faccia ricorso alla mobilità. Sarebbe in tal modo possibile ottenere uno strumento trasparente ed efficace senza eccessivi oneri burocratici.

3.2.1.5. La richiesta di permettere la partecipazione ai programmi comunitari europei dei cittadini di Stati terzi che risiedono stabilmente nell'Unione rappresenta un elemento importante per garantire la parità dei diritti dei cittadini che risiedono nell'Unione. I cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro dell'Unione incontrano spesso altre difficoltà, che vanno ad aggiungersi agli esistenti ostacoli alla mobilità. Per tal motivo il Comitato appoggia le misure che agevolano l'integrazione di questi cittadini, soprattutto sullo sfondo della lotta al razzismo ed alla xenofobia nell'Unione.

3.2.1.6. Sembra attualmente poco realistico adottare a livello di Stati membri misure di ampia portata per assicurare ai cittadini di paesi terzi, nel settore della libera circolazione, una piena parità di diritti in termini di acquis comunitario. Ciò potrebbe in parecchi casi essere in contrasto con le esistenti normative nazionali riguardanti i cittadini dei paesi terzi.

3.2.2. Misure dirette in particolare agli studenti

3.2.2.1. Il Comitato si rallegra che la raccomandazione faccia riferimento all'esistente sistema di ECTS (Sistema europeo di trasferimento dei crediti) e chiedi che venga utilizzato su ampia scala. Si tratta infatti di un sistema capace di offrire prestazioni estremamente efficaci, che può garantire la trasparenza in materia di corsi di studio. Il riconoscimento degli acquis accademici viene garantito da un contratto stipulato in precedenza tra lo studente, l'istituto di studio di origine e quello ospitante.

3.2.2.2. Tuttavia il Comitato ritiene necessario chiarire che le possibilità di ricorso previste nel testo possono solamente limitarsi al rispetto dell'accordo stipulato tra lo studente ed il suo istituto di studio. Bisogna assolutamente impedire che ciò si possa interpretare nel senso di poter comunque pretendere la partecipazione di un corso al sistema ECTS, poiché in tal caso verrebbe messa a repentaglio la natura stessa di questo sistema che funziona bene e poggia sul principio del volontariato.

3.2.2.3. Per quanto riguarda assegnazione e pagamento delle borse di studio, il Comitato reputa necessario tener conto di due aspetti: da un lato le banche debbono garantire che le somme vengano trasferite e corrisposte puntualmente. Soprattutto nel contesto del programma Erasmus i centri nazionali di coordinamento hanno ripetutamente segnalato casi nei quali gli studenti hanno lamentato problemi tecnici di contabilità. Tali ostacoli alla mobilità debbono essere senz'altro evitati ed il Comitato chiede alle istituzioni responsabili di risolvere tali problemi in maniera non burocratica e nell'intere-

resse degli studenti. In tale contesto il Comitato ricorda un'altra necessità: gli studenti dovrebbero in genere poter continuare a percepire anche all'estero le borse di studio cui hanno diritto nel paese d'origine (nella misura in cui tali borse non siano destinate allo studio in un istituto specifico di insegnamento superiore, o correlate in qualche altro modo ad un impiego finalizzato specifico). Infatti gli studenti che hanno diritto ad una borsa di studio devono poter avere le medesime possibilità di cercare la miglior formazione possibile di quanti finanziano personalmente i propri studi qualora in un altro Stato membro sussistano — per un determinato settore — migliori possibilità di apprendimento di quelle esistenti nel paese d'origine.

3.2.3. Misure riguardanti più specificatamente le persone in fase di formazione

3.2.3.1. Il Comitato sostiene espressamente un'ampia utilizzazione della formazione professionale Europass, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata al lavoro, ivi compreso l'apprendistato. Europass non riguarda soltanto i periodi di formazione portati a termine, ma anche le misure di perfezionamento professionale ed i periodi di formazione effettuati all'estero. È motivo di soddisfazione che grazie ad Europass vi sia ora uno strumento per il settore della formazione professionale mediante il quale le persone che seguono una formazione possono dimostrare le qualifiche acquisite all'estero. Bisognerà ora che gli Stati membri facciano in modo che tale documento venga davvero utilizzato su ampia scala. Sarebbe inoltre auspicabile che anche gli studenti che hanno effettuato un tirocinio di studi in un altro paese europeo possano utilizzare Europass.

3.2.3.2. In tale contesto il Comitato esprime soddisfazione per l'attuale iniziativa della Commissione di elaborare assieme agli operatori della formazione professionale, nel quadro del «foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali» iniziative volte a migliorare la comprensione reciproca delle qualifiche professionali in Europa. Il Comitato chiede espressamente agli Stati membri di prendere il più possibile in considerazione tali proposte a livello nazionale.

3.2.3.3. Il Comitato appoggia la proposta di continuare a fornire il sussidio di disoccupazione che loro spetta nel paese di origine ai disoccupati che hanno iniziato una formazione in un altro Stato membro, tenendo conto delle normative in materia in vigore nei vari Stati membri. Gli uffici del lavoro dei vari Stati membri dovrebbero appoggiare maggiormente, ed in maniera attiva, i disoccupati che possono e desiderano partecipare, a misure limitate nel tempo di tirocinio, formazione o perfezionamento professionale all'estero. Per la valutazione delle possibilità di formazione transfrontaliere da parte degli uffici del lavoro debbono valere, per quanto riguarda la continuazione del pagamento dei sussidi di disoccupazione, le medesime condizioni esistenti per le offerte di formazione nel contesto nazionale, e questo sia in termini di qualità sia per quanto riguarda l'evitare ogni possibilità di abuso. Una opzione di formazione all'estero di tal fatta va vista come possibilità promettente di integrazione nel mercato del lavoro, e potrebbe in effetti contribuire ad aprire ai partecipanti prospettive nuove, che non sussistono nel paese di origine. A ciò si aggiunge la possibilità di apprendere una nuova lingua, il che rappresenta eo ipso un'ulteriore importante qualifica.

3.2.3.4. Il Comitato approva caldamente la richiesta di garantire a quanti si recano in un altro Stato membro per ragioni di formazione le medesime condizioni di soggiorno riservate agli studenti. La formazione professionale viene in tal modo rivalutata ed ottiene uno status più consono su scala europea. Se si intende tuttavia davvero ottenere una parità di trattamento rispetto agli studenti, bisognerebbe garantire che le persone in fase di formazione siano correlate ad un'istituzione specifica in maniera analoga a quanto avviene per gli studenti, i quali debbono essere iscritti ad una università. Il Comitato ritiene opportuna ed urgente una tale precisazione, non foss'altro che per evitare ogni possibilità di utilizzare abusivamente la normativa.

3.2.4. Misure riguardanti i giovani che svolgono attività di volontariato

3.2.4.1. Il Comitato appoggia il programma della Commissione destinato ai giovani che svolgono attività di volontariato, che può fornire un significativo contributo alla comprensione interculturale. I giovani ancora confrontati a necessità di orientamento avranno così la possibilità di ottenere aggiuntivamente, nel contesto di un'attività concreta di solidarietà, alcune competenze europee che potranno più tardi utilizzare a vantaggio del proprio iter professionale. Accanto all'apprendimento di un'altra lingua in questo rientrano anche competenze fondamentali quali la capacità di inserirsi in una cultura straniera, il rafforzamento delle capacità sociali e l'ampliamento del proprio orizzonte di esperienze personali. I dati sinora raccolti mostrano che quasi tutti i partecipanti hanno giudicato assai vantaggiosa per il proprio ulteriore iter formativo e professionale l'esperienza effettuata mediante tale programma della Commissione.

3.2.4.2. Per permettere ad una fascia più ampia di persone di accedere a tale programma, bisogna tuttavia garantire ai giovani che svolgono attività di volontariato, accanto ad una retribuzione adeguata, che possa almeno garantirne la sussistenza, anche una copertura sufficiente da parte dell'assistenza sociale e medica nel corso del periodo di volontariato all'estero, che deve valere anche dopo il ritorno nel paese d'origine.

3.2.5. Misure riguardanti più specificatamente gli insegnanti e i formatori

3.2.5.1. Il Comitato si rallegra che la raccomandazione tratti specificamente anche gli insegnanti e i formatori. Il

trascorrere periodi di perfezionamento professionale e l'assolvere incarichi di insegnamento in un altro Stato membro dell'Unione ha effetti positivi non solamente nei confronti del profilo e delle qualifiche personali, ma anche per la qualità dell'insegnamento medesimo. Le raccomandazioni agli Stati membri riguardanti i calendari degli studi e la richiesta di introdurre periodi sabbatici europei meritano in linea di principio di essere studiate.

3.2.5.2. Tuttavia il Comitato ricorda espressamente che in tale settore la Commissione europea può solamente offrire spunti di riflessione, ma che in fin dei conti spetta ai singoli istituti di studio decidere in che modo intendano applicare tali raccomandazioni e preparare i propri calendari degli studi in base alle proprie necessità. La proposta relativa ai periodi sabbatici europei dovrebbe venir realizzata in maniera flessibile, tenendo conto delle necessità individuali e di quelle degli istituti di studio.

3.2.5.3. Anche la richiesta di compensare gli insegnanti che abbiano praticato la mobilità mediante possibilità di avanzamento professionale sembra eccessivamente semplicistica ed unilaterale. In determinati ambienti i periodi trascorsi all'estero possono in effetti avere ripercussioni svantaggiose per la carriera, cosa alla quale bisogna ovviamente porre rimedio. Tuttavia la mobilità non deve divenire un fine a sé stante, né può essere un fattore da considerare isolatamente. La mobilità può essere un criterio con effetti positivi sull'evoluzione della carriera. Il Comitato chiede in tale contesto che si tenga conto adeguatamente della disponibilità alla mobilità.

3.2.6. Obbligo di presentare relazioni

3.2.6.1. Sarà necessario in tale processo un notevole impegno da parte delle istituzioni europee, nazionali, regionali e locali. Il coinvolgimento degli interlocutori sociali migliorerà le possibilità di compiere realmente passi in avanti. Il gruppo di esperti dovrebbe comprendere anche i rappresentanti degli interlocutori sociali a livello europeo. Eliminare gli ostacoli alla mobilità è un processo a lungo termine il cui successo non si può necessariamente misurare in base alla presentazione di una continua sequenza di relazioni elaborate dagli Stati membri e dalla Commissione. Il Comitato ritiene per tal motivo preferibile prevedere relazioni ogni tre anni soltanto. La relazione della Commissione dovrebbe poggiare sui contributi degli Stati membri e valutare quanto portato a termine nel settore della libera circolazione. Tale valutazione potrebbe ove necessario servire da base per le nuove proposte della Commissione volte ad incoraggiare gli Stati membri a continuare i propri sforzi per eliminare ogni ostacolo alla mobilità.

Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI